

4N. TAR	2018 – 013
N. PROTOCOLLO	26986/RU DEL 6.3.2018
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63 del 6.3.2018 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 che, a decorrere dal 7 marzo 2018, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di **tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili)**, attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 e 7304 90 00 91) originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo si intende evidenziare – pertanto – che

➤ per il prodotto sopra descritto le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	CADD
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu	71,9 %	B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan	48,3 %	B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongzhong	48,6 %	B119
Società elencate nell'allegato I	56,9 %	
Tutte le altre società	71,9 %	B999

➤ l'applicazione delle aliquote di dazio individuale per le suddette società è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del reg.to (UE) 2018/330; qualora non venga presentata una simile fattura, si applicherà l'aliquota del dazio prevista per «tutte le altre società».

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del reg.to (UE) 2018/330 e del relativo allegato I che riporta l'elenco dei **“ PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE DURANTE L'INCHIESTA INIZIALE ”**.

Per il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*

Dott.ssa Cinzia Bricca

Il Funzionario Delegato*

f.to Dott.ssa Paola Paliano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

* Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.20329/RI del 6/9/2017